



COMUNE DI TARANTA PELIGNA
(PROVINCIA DI CHIETI)

Tel. e fax 0872 - 910118

e-mail: info@comune.tarantapeligna.ch.it

C.F. e P.Iva 00153460696

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ACCESSO
AI SERVIZI SCOLASTICI

TRASPORTO E REFEZIONE
SCOLASTICA

(Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 20/12/2008)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI

TRASPOSTO E REFEZIONE SCOLASTICA

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 e successive modificazioni, le modalità di accesso e compartecipazione da parte degli utenti ai servizi di trasporto e mensa scolastica erogati dal Comune di Taranta Peligna.

Art. 2 – Organizzazione dei servizi

I servizi di cui al presente regolamento, sulla base di ragioni tecniche, economiche e di opportunità, possono essere gestiti dal Comune in forma diretta, in affidamento a terzi o mediante altre forme previste dalla legge; in ogni caso la scelta gestionale risponde prioritariamente a criteri di qualità del servizio.

Art. 3 – Controlli

1. L'Ufficio Affari Generali, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dalle Istituzioni scolastiche gli elenchi degli iscritti; riceve dalle stesse in corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini ed effettua periodiche verifiche, tramite gli autisti dello scuolabus, sulla corrispondenza tra gli iscritti al servizio di trasporto scolastico e chi fruisce effettivamente del servizio;
2. L'Ufficio Affari Generali, inoltre, procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al servizio refezione e chi fruisce effettivamente del servizio.

PARTE II – TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 3 – Servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché sulla base del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza.
2. Il servizio trasporto avviene tramite personale e mezzo del Comune.

Art. 4 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune frequentanti la locale Scuola dell'Infanzia.
2. Il servizio è destinato agli alunni residenti in comuni limitrofi ed iscritti alla locale Scuola dell'Infanzia, sia agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Lama dei Peligni.

Art. 5 – Modalità di accesso al servizio

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio trasporto dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Affari Generali entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
2. I genitori dovranno sottoscrivere, unitamente alla domanda di iscrizione la clausola di accettazione dell'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi per il recupero coattivo delle somme dovute, in caso di inadempienza nel pagamento.
3. Il servizio sarà richiesto ed effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto all'Ufficio Affari Generali. La disdetta, salvo verifica della regolarità dei pagamenti degli anni precedenti, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione di tale istanza.

Art. 6 – Modalità di erogazione e di utilizzo del servizio

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio trasporto scolastico saranno prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale è responsabile dei trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa.
3. I genitori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus ed assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla fermata o di recarsi a riprenderlo presso la scuola, qualora, per qualsiasi

causa di forza maggiore (sindacale, meteorologica, tecnica o altro impedimento) il servizio, anche durante il corso della giornata, debba essere sospeso, valutando in proprio i modi e le forme più appropriate nel caso specifico, senza che nulla sia dovuto dal Comune agli utenti del servizio.

4. Previa autorizzazione e sottoscrizione da parte di entrambi i genitori della capacità psico-fisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado potranno scendere dallo scuolabus anche in assenza di un adulto.
5. Nel caso di bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, o comunque non rientranti nel comma precedente, dovranno essere espressamente dichiarate nella domanda di iscrizione le generalità ed il grado di parentela delle persone maggiorenni che in alternativa al genitore saranno delegate a prenderlo in consegna al ritorno. Qualora alla fermata non si presenti nessuno, il bambino sarà trattenuto sullo scuolabus fino alla fine del servizio e sarà cura del genitore andare a riprenderlo al deposito dello scuolabus.
6. Durante gli spostamenti gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di comportamento ed in particolare:
 - ▣ Rimanere seduti per tutto il percorso;
 - ▣ Evitare schiamazzi che possano disturbare i compagni ed il personale addetto al servizio;
 - ▣ Non danneggiare i mezzi.
7. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità, saranno adottati i seguenti provvedimenti da comunicarsi alla famiglia:
 - ▣ Richiamo verbale;
 - ▣ Ammonizione scritta;
 - ▣ Sospensione temporanea dal servizio.
8. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento dei danni da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
9. Il rifiuto al pagamento dei danni di cui al comma precedente, comporterà l'attivazione delle procedure di recupero coattivo degli importi dovuti per la rimessa in ripristino del mezzo danneggiato ai sensi di legge.

Art. 7 – Partecipazione al costo del servizio

1. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. La quota di compartecipazione è corrisposta per gli alunni della Scuola dell'Infanzia da ottobre a giugno, e per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado da ottobre a maggio di ogni anno (la prima quindicina di settembre e la settimana di giugno non vengono conteggiate in considerazione delle vacanze natalizie e pasquali) e con le seguenti modalità:

- ☒ In un'unica rata annua da pagare all'inizio dell'anno scolastico entro il 10 ottobre;
 - ☒ In rate scadenti il:
 - 10/10 (ottobre/novembre/dicembre);
 - 10/01 (gennaio/febbraio/marzo);
 - 10/04 (aprile/maggio/giugno per gli alunni della Scuola dell'Infanzia – aprile/maggio per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado);
 - ☒ Con pagamento mensile, esclusivamente nei casi richiesti;
3. La quota di compartecipazione dovrà essere versata attraverso bollettino di Conto Corrente Postale n. 12244661, intestato al Comune di Taranta Peligna – Servizio Tesoreria, specificando la causale del versamento e la scuola di appartenenza.
 4. Per le famiglie che usufruiscono del servizio per i figli oltre il numero di uno, è prevista una riduzione, calcolata nel seguente modo:
 - ◆ 1° figlio quota intera;
 - ◆ 2° figlio riduzione del 50%;
 - ◆ 3° figlio gratuità.
 5. La riduzione della quota di compartecipazione è prevista anche in caso di trasferimento in altro comune ad anno scolastico già iniziato, in rapporto ai mesi di non utilizzo del servizio.
 6. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche od altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico o per sospensione dal servizio.
 7. Coloro i quali non provvedessero al pagamento della quota di compartecipazione richiesta riceveranno un sollecito di regolarizzazione della loro posizione che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio del medesimo. Trascorso tale termine per gli inadempienti saranno attivate le procedure per il recupero coattivo del credito, secondo quanto stabilito per legge con conseguente iscrizione delle quote non corrisposte e degli interessi maturati nei ruoli delle tasse.

Art. 8 – Accompagnamento su scuolabus

L'accompagnamento sul mezzo per il servizio di trasporto scolastico è garantito per la Scuola dell'Infanzia e per gli alunni portatori di handicap tramite personale appositamente incaricato.

Art. 9 – Alunni diversamente abili

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi di cui alla legge 104 del 05/02/1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", con le seguenti modalità:

1. Tramite mezzi comunali attrezzati per il servizio;
2. Tramite compartecipazione alla spesa, qualora le famiglie provvedano autonomamente al trasporto.

Art. 10 – Assicurazione degli utenti trasportati

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti i mezzi, gli operatori e gli alunni trasportati siano coperti da polizza assicurativa.

Art. 11– Trasporto per attività didattiche

1. Lo scuolabus del Comune è disponibile per attività didattiche esterne con finalità educative.
2. Possono accedere a tale servizio, completamente gratuito, la locale Scuola dell'Infanzia oltre la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Lama dei Peligni, sempre che le attività per le quali venga richiesto il servizio non comportino problemi nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
3. Il servizio dovrà essere di norma richiesto dall'autorità scolastica interessata mediante istanza al Comune, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'attività. Le richieste dovranno contenere l'indicazione della scuola e della classe interessata, il numero degli alunni e degli accompagnatori, oltre alle generalità di questi ultimi, la località da raggiungere, l'ora di partenza e di rientro. Nella richiesta dovrà essere dichiarato che l'attività didattica è da considerarsi a tutti gli effetti, compresi quelli assicurativi, come attività scolastica e che vigilanza e custodia sono a carico della scuola, esonerando con ciò l'Amministrazione Comunale da qualsiasi forma di responsabilità.

Art. 12 – Altre aree di utenza

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare il proprio scuolabus per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative quali centri estivi territoriali, soggiorni montani e marini, ecc. ecc..

PARTE III – REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 13 – Servizio di refezione scolastica

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione e la contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni frequentanti la locale Scuola dell'Infanzia che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.
2. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività anche in orario pomeridiano. Esso deve essere improntato a criteri di qualità, di efficacia e di efficienza, ed è realizzato dal Comune, nell'ambito delle proprie

competenze stabilite dalla L.R. 78/78 e successive modificazioni, per l'attuazione degli interventi volti a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.

3. Il servizio propone, inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i servizi sociosanitari territoriali che indicano le linee di intervento, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.

Art. 14 – Destinatari del servizio

1. Il servizio viene erogato a tutti gli alunni frequentanti la locale Scuola dell'Infanzia.
2. Possono usufruire del servizio di refezione anche i soggetti di seguito elencati:
 - ▣ Insegnanti della Scuola dell'Infanzia, in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza educativa;
 - ▣ Insegnanti della Scuola dell'Infanzia, in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza educativa ad alunni portatori di handicap;
 - ▣ Personale ausiliario in servizio nella scuola durante l'orario di somministrazione dei pasti.

Art. 15 – Modalità di accesso al servizio

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'Ufficio Affari Generali entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto all'Ufficio Affari Generali.

Art. 16 – Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia è gestito in forma diretta dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzazione di proprie strutture ed attrezzature. Il personale addetto alla gestione del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti è fornito tramite appalto o mediante assunzione diretta.
2. I pasti consumati nella mensa scolastica sono prodotti direttamente nelle cucine scolastiche annesse alla scuola.
3. Le tabelle dietetiche ed i menù, predisposti dagli organi competenti, sono annualmente affissi al refettorio e copia delle stesse sono consegnate a tutte le famiglie.
4. I bambini affetti da patologie del sistema gastro-intestinale (intolleranze, allergie, ecc.) possono usufruire di un menù diversificato dietro esibizione di adeguata certificazione medica attestante la patologia. Tale certificato verrà opportunamente sottoposto ai medici del SIAN per la predisposizione del menù personalizzato.

5. Nei refettori della scuola materna, durante l'orario mensa, non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti per la refezione scolastica.
6. I rappresentanti dei genitori, a turno, potranno svolgere periodicamente visite durante la refezione.

Art. 17 – Partecipazione al costo del servizio

1. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa scolastica è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. La tariffa del servizio mensa per la Scuola dell'Infanzia è costituita da una quota fissa da versare al momento dell'iscrizione e della quota pasto. I fruitori dovranno provvedere all'acquisto presso, l'Ufficio Economato, dei buoni pasto che sono in vendita in blocchetti da 20 buoni.
3. Per le famiglie che usufruiscono del servizio per i figli oltre il numero di uno, è prevista una riduzione, calcolata nel seguente modo:
 - ◆ 1° figlio quota intera;
 - ◆ 2° figlio riduzione del 50%;
 - ◆ 3° figlio gratuità.
4. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa acquistando i buoni pasto hanno l'obbligo di consegnare il buono alla Scuola nella mattina del giorno in cui il pasto viene consumato. Gli alunni sprovvisti di buono potranno ugualmente accedere al servizio mensa, consegnandolo successivamente all'insegnate entro il 10 del mese successivo a quello di fruizione.